

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Al Vicepresidente
Assessore per l'Economia*

Palermo, 7 maggio 2020

Prot. 2836

Agli Assessori regionali

Ai Dirigenti generali

Ai Dirigenti responsabili degli Uffici Speciali

E, p.c. Alla Corte dei conti-Sezione di controllo
per la Regione siciliana

Oggetto: Accelerazione dei pagamenti creditori della pubblica amministrazione regionale.

Come noto, con delibere legislative del 2 maggio u.s. l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e il disegno di legge di stabilità regionale.

Ciò posto, anche al fine di contrastare i pesanti effetti economico-finanziari derivanti dall'espandersi della pandemia da Covid-19, e data l'imminente pubblicazione ed entrata in vigore dei suddetti provvedimenti legislativi, nonché la conseguente riattivazione del Sistema Informativo Contabile, vorranno le SS.LL. intervenire presso i propri Dipartimenti affinché siano attivate con la massima tempestività tutte le procedure necessarie a velocizzare tutti i pagamenti nei confronti dei creditori dell'Amministrazione regionale.

Come noto il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in "*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*", disciplina puntualmente le procedure che si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.




Regione Siciliana

*Al Vicepresidente
Assessore per l'Economia*

di corrispettivo nelle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 1 del d.lgs. n. 231/2002 e art. 3, co. 1, del d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192)¹.

A norma del medesimo d.lgs. n. 231/2002 (art. 3) il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri, ed in forma evidentemente non astratta o apodittica, che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, mentre l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, dispone (primo comma) che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento²

Ciò non conduce, tuttavia, a revocare in dubbio la facoltà delle parti di negoziare termini di pagamento a rate. Più specificatamente, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto 6 sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti (art. 4, co. 7)³, d'altra parte sono fatte salve



¹ Giusta l'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002 per "*transazioni commerciali*" debbono intendersi i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; s'intendono per "*pubblica amministrazione*" le amministrazioni di cui all'art. 3, co. 25, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (e dalla normativa contenuta nel nuovo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina del Codice dei contratti pubblici.

² Il comma secondo indica i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data".

La disciplina in argomento dispone poi (art. 4, co. 4) che "*Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto*".

³ Giusta l'art. 7 del decreto in argomento " *1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel*



Regione Siciliana

*Il Vicepresidente
Assessore per l'Economia*

le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (art. 11 del decreto).

La complessiva disciplina recata dal D.lgs. n. 231/2002, si presenta, pertanto, particolarmente rigorosa, a tutela della tempestività nei pagamenti ai creditori, e, come opportunamente sottolineato dalla Corte dei conti (tra le altre Corti dei conti-Sezione di controllo per la Regione siciliana, delib. n. 59/2017/PAR, ma già Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delib. n. 189/2014/PAR) e dal Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato (da ultimo circ. 28 giugno 2019, n. 176240), deve ritenersi, come già osservato dalla complessiva disciplina introdotta a più riprese dal d.lgs. n. 231/2002, *"al fine di porre efficace tutela alla tempestività nei pagamenti ai creditori in stretta attuazione delle direttive comunitarie in materia, si presenta particolarmente rigorosa e deve pertanto ritenersi derogabile solo nei limiti strettamente indicati dalle disposizioni del decreto"*.

Giova infine ricordare che, nelle more della pubblicazione della legge, essendo scaduto l'esercizio provvisorio, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.3, punto 2) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si potrà operare solamente in regime di gestione provvisoria che *"è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*.

contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice".

Via Notarbartolo, n. 17 - 90141 Palermo - Tel. +39 091 7076805

e-mail: assessore.economia@regione.sicilia.it - vicepresidente@regione.sicilia.it

pec: assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it - sito web: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>



Regione Siciliana

*Al Vicepresidente
Assessore per l'Economia*

Il legislatore, nel tempo, è intervenuto con una serie organica e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e ad evitare il riformarsi di uno *stock* di debito scaduto e non pagato.

In primo luogo, il decreto legge n. 35 del 2013, prendendo atto di una situazione patologica delle gestioni territoriali che non si erano curate di allineare le possibilità di spesa alle risorse realmente disponibili, ha introdotto l'anticipazione di liquidità con la finalità di consentire alle amministrazioni territoriali pagamenti per spese già effettuate, con conseguente consegna di beni e servizi da parte dei fornitori, ma senza corresponsione del prezzo pattuito, perché le coperture formalmente previste nei bilanci degli enti non avevano trovato effettiva realizzazione. L'istituto, come è stato osservato, presenta profili di ambiguità riguardo alla natura del finanziamento; la norma, infatti, prevede la restituzione di capitale ed interessi mediante un piano di ammortamento che può arrivare fino a 30 anni e, quindi, non coerente con uno degli elementi tipici, la brevità, dell'anticipazione di cassa (cfr. Corte Cost. 188/2014).

Da parte sua la Corte Costituzionale - aderendo all'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti (cfr. Sez. Aut. n. 19/2014/QMIG)- ha ritenuto, dando atto che il fenomeno del debito verso i fornitori e dei ritardi di pagamento aveva assunto dimensioni rilevanti tali da aggravare una situazione del sistema produttivo nazionale già pesantemente compromessa dal quadro congiunturale, che *“un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto legge e dai suoi lavori preparatori[2], è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione dell'anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione”* (cfr. sent. 181/2015, 89/2017; vedi anche sent. n. 49/2018). Le anticipazioni di liquidità sono state finanziate dai d.l. 35/2013, 102/2013, 66/2014 e 78/2015.

Come noto, peraltro, alla stregua della disciplina sull'amministrazione trasparente ogni singola amministrazione, secondo le norme del proprio ordinamento, o secondo le proprie particolarità organizzative, come ad esempio nei casi di elevato grado di complessità strutturale, deve decidere se effettuare una comunicazione centralizzata, valida per tutti gli uffici della propria organizzazione, oppure se utilizzare la modalità di comunicazione ordinaria, secondo la quale ciascun ufficio che ha disposto la spesa si relaziona con il



Regione Siciliana

*Al Vicepresidente
Assessore per l'Economia*

rispettivo ufficio di controllo (per la Regione il sito è http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Amministrazionetrasparente/PIR_Trasparenzavalutazioneemerito/PIR_Art33_TempiPagamenti)

Analogo sollecito sarà rivolto nei confronti degli enti vigilati e delle Società in controllo regionale - per le quali provvederà la competente Ragioneria generale - affinché si attivino a loro volta a mettere in campo tutte le misure necessarie ad accelerare i pagamenti nei confronti dei loro creditori.

Entro trenta giorni sarà avviato dall'Assessorato un monitoraggio per individuare le eventuali criticità ed apportare i necessari aggiustamenti affinché sia garantita la tempestività dei pagamenti in favore di imprese e cittadini.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Di Marco'.

